

ATTO N. DD 2584

DEL 09/07/2020

Rep. di struttura DD-UA4 N. 300

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 165 di Prarostino dal Km 4+660 al Km 4+730.
Valorizzazione dei luoghi del commercio “Percorsi urbani del commercio”
Sospensione della circolazione stradale e individuazione dell’area a cantiere.

Premesso che:

- il Comune di San Secondo di Pinerolo deve eseguire i lavori di Valorizzazione dei luoghi del commercio “Percorsi urbani del commercio”;
- l’impresa BALMA BUILDING srl con sede in Viale dei Mareschi 8/M 10051 AVIGLIANA (TO) è l’impresa appaltatrice dei lavori;
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con nulla osta prot. n. 107394 pratica n. 101641 in data 16/12/2019;
- il Comune di San Secondo di Pinerolo, con nota PEC prot. n. 45395 in data 02/07/2020, ha richiesto l’emissione di ordinanza di chiusura al transito al fine di eseguire i lavori in oggetto lungo la S.P. n. 165 dal km 4+660 al km 4+730, nel periodo compreso tra il giorno 13/07/2020 ed il giorno 31/07/2020;
- il tratto della S.P. n° 165 di Prarostino, interessato dalla sospensione della circolazione, dispone di percorso alternativo, con deviazione del traffico veicolare su strade comunali;

Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, della S.P. n. 165 di Prarostino dalla progr. Km 4+660 alla progr. Km 4+730, nel periodo compreso tra il giorno 13/07/2020 ed il giorno 31/07/2020 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7 geom. Gianni NEVACHE;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

sulla S.P. n. 165 di Prarostino dalla progr. Km 4+660 alla progr. Km 4+730, in centro abitato del comune di



Città metropolitana di Torino

San Secondo di Pinerolo la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, nel periodo compreso tra il giorno 13/07/2020 ed il giorno 31/07/2020 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dovrà, con apposita cartellonistica, presegnalare la chiusura stradale e del percorso alternativo come indicato negli elaborati allegati alla richiesta di emissione ordinanza Ns. prot. n. 45395 in data 02/07/2020 che ne fanno parte integrante:

- Il Concessionario: Comune di San Secondo di Pinerolo
- L'impresa esecutrice: BALMA BUILDING srl con sede in Viale dei Mareschi 8/M AVIGLIANA (TO);
- Il Direttore dei Lavori e CSE: Arch. Giorgio CUCCO, con studio in Via Vescovo Francesco Rasino n. 1 10060 Cercenasco (TO);

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 - 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 09/07/2020

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese